

## Massima numero 292 del 25 ottobre 2017

**"Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 211, comma 1 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 presentata da ASG Sri – Fornitura di sistemi di monitoraggio effluenti aeriformi presso la centrale nucleare di Latina – Criterio di aggiudicazione: minor prezzo – Importo a base d'asta: euro 199.909,00; S.A.: SOGIN Spa" PREC 70/17/F**

[vai alla delibera](#)

**Riferimenti normativi:** Artt. 95, comma 10 e 83, comma 9 del d.lgs. n. 50/2016

**Parole chiave:** Forniture senza posa in opera – Offerta economica – Omessa indicazione costi per la sicurezza aziendale – Legittimità

L'esclusione dell'offerta della ASG Sri per mancata indicazione degli oneri per la sicurezza aziendale non è conforme alla normativa attualmente in vigore in materia. Alla luce dell'oggetto dell'affidamento, delle modalità di adempimento della prestazione (che non prevede posa in opera) e dell'estrema chiarezza dell'art. 95, comma 10, appare evidente che non sussisteva, nella procedura di gara in esame, alcun obbligo da parte dei concorrenti di indicare gli oneri per la sicurezza aziendale. Sebbene l'offerta della ASG non contenga una indicazione dei costi della sicurezza pari a zero, bensì la diversa indicazione «qualsiasi importo», non c'è dubbio che, visto il contesto generale dell'appalto de quo, essa potesse essere interpretata in tal senso, sulla base del principio generale che deve condurre a dare preminenza alla sostanza sulla forma purché ciò non comporti una lesione dei principi di trasparenza e imparzialità che informano ogni attività della pubblica amministrazione.